

Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Registro unico dei Giudici dello sport

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1638 del 16 maggio 2019

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 27 maggio 2019

**Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione
del Registro unico dei Giudici dello sport**

Indice

Articolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 2 – Organizzazione del Registro

Articolo 3 – Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 4 – Giustizia Federale

Articolo 5 – Procure

Articolo 6 – Procedura di selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 7 – Procedura di composizione delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 8 – Procedura di selezione dei Giudici dello Sport

Articolo 9 – Disposizioni finali

Articolo 10 – Disposizioni attuative

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Registro Unico dei Giudici dello Sport previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI e le relative modalità di attuazione.
2. Il Registro è l'elenco delle persone che, all'esito della selezione tramite procedura disciplinata nel presente Regolamento, risultino qualificati a ricoprire le funzioni: i.) di componente del Collegio di Garanzia dello Sport; ii.) di componente degli organi di giustizia previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) dei principi di giustizia sportiva del CONI. Il Registro contiene inoltre: iii) l'elenco dei componenti della Sezione del Collegio di garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI; iv) l'elenco dei Procuratori nazionali dello sport, nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 quater dello Statuto CONI; v.) elenco dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale di ogni Federazione e Disciplina sportiva Associata di cui all'art. 40 del Codice di Giustizia sportiva del CONI.
3. Il presente regolamento è pubblicato all'interno del sito istituzionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Articolo 2 – Organizzazione del Registro

1. Il Registro si articola in tre sezioni:
 - A. Collegio di Garanzia dello Sport.
 - B. Giustizia Federale.
 - C. Procure.
2. Ciascuna sezione si articola a sua volta in aree, come disciplinate ai sensi del presente Regolamento.
3. Il Registro unico dei Giudici dello sport è collocato su apposita piattaforma informatica ed è accessibile on-line nella relativa sezione della home page del sito istituzionale del CONI.

Articolo 3 – Collegio di Garanzia dello sport.

1. La sezione relativa al Collegio di Garanzia dello Sport si articola in due aree.
2. La prima area, denominata "A.1.", contiene l'elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente del Collegio di Garanzia dello Sport all'esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 6.
3. La seconda area, denominata "A.2.", contiene l'elenco dei componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI.

Articolo 4 – Giustizia federale

1. La sezione relativa alla Giustizia Federale si articola in due aree.
2. La prima area, denominata “B.1.”, contiene l’elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente del Tribunale Federale sportivo all’esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 8.
3. La seconda area, denominata “B.2.”, contiene l’elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente della Corte federale di appello all’esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 8.

Articolo 5 - Procure

1. La sezione relativa alle Procure si articola in due aree.
2. La prima area, denominata “C.1.”, contiene l’elenco dei Procuratori nazionali dello sport, nominati ai sensi dell’art. 12 quater, comma 7, dello Statuto CONI.
3. La seconda area, denominata “C.2.”, contiene l’elenco dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale di ogni Federazione e Disciplina sportiva Associata, nominati ai sensi dell’art. 40, commi 4, 5 e 6, del Codice di Giustizia sportiva del CONI.

Articolo 6 – Procedura di selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza della giustizia sportiva, la selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport da indicare alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 13 ter, comma 1, dello Statuto CONI, è svolta dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva del CONI tramite la procedura di seguito disciplinata.
2. La procedura di selezione non si applica ai componenti della Sezione del Collegio di garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, che sono eletti con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 12 ter dello Statuto CONI.
3. La procedura è avviata dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva del CONI attraverso una comunicazione per la presentazione della relativa manifestazione di interesse, da pubblicarsi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia sul sito internet del CONI. Essa si attua mediante valutazione dei titoli e, ove stabilito dalla stessa Commissione di Garanzia, mediante successivo colloquio.
4. Ai fini della realizzazione della procedura di cui all’art. 12 bis, comma 7, dello Statuto del CONI, la Commissione di Garanzia predispose i criteri di massima per stabilire i titoli e le competenze valutabili, in modo che all’esito sia possibile un elenco dei componenti selezionati alla stregua del complessivo punteggio raggiunto. La Commissione tiene complessivamente conto delle esigenze indicate nello Statuto del CONI.
5. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni assunte, la Commissione deve redigere apposito verbale sottoscritto dai componenti che, unitamente alla lista dei membri selezionati, viene trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 5, lettera u1) – i), dello Statuto CONI.

Articolo 7 – Procedura di composizione delle sezioni del Collegio di garanzia

1. All'esito dell'elezione prevista dall'art. 6, comma 4, lettera l1), i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport vengono iscritti nella relativa sezione del Registro unico.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport indica, sulla base di criteri di anzianità e professionalità, i Presidenti e i Vice Presidenti aggiunti di ciascuna sezione. Successivamente, il Presidente del Collegio di Garanzia dello sport procede, attraverso una procedura di sorteggio, alla composizione di ciascuna sezione del Collegio di Garanzia dello sport.
3. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, avvalendosi della Segreteria degli organi di giustizia sportiva del CONI, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.
4. L'individuazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche avviene mediante sorteggio tra i nove nominativi dei componenti eletti ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto CONI. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica dal Presidente della Sezione, avvalendosi della Segreteria degli organi di giustizia sportiva del CONI, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.

Articolo 8 – Procedura di selezione dei Giudici dello Sport

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza della giustizia sportiva, l'individuazione dei soggetti idonei a essere inseriti nella sezione di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene svolta dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, all'esito della procedura di seguito disciplinata.
2. La procedura avviata dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI attraverso una comunicazione per la presentazione della relativa manifestazione di interesse, da pubblicarsi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia sul sito internet del CONI. La Commissione di Garanzia, considerato il numero delle domande pervenute, può proporre alla Giunta Nazionale la nomina e i componenti di un organismo di supporto tecnico.
3. Ai fini della realizzazione della procedura di cui all'art. 6, comma 4, lett. O), dello Statuto del CONI, la Commissione di Garanzia del CONI, sentite le Federazioni e, per esse, l'organo designato dal Presidente Federale, predispone i criteri di massima per stabilire i titoli e le competenze valutabili, in modo che all'esito sia possibile un elenco dei componenti selezionati alla stregua del complessivo punteggio raggiunto. La Commissione tiene complessivamente conto delle esigenze indicate nello Statuto del CONI.
4. All'esito del processo di selezione, la Commissione di Garanzia del CONI suddividerà gli idonei nelle due aree previste dal precedente articolo 4, commi 2 e 3, con l'indicazione, per ogni nominativo, dell'eventuale opzione di scelta espressa per una o più discipline sportive.
5. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, la Commissione di valutazione deve redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, che viene trasmesso alle Commissioni federali di garanzia.

6. Nell'ambito dell'elenco dei componenti della sezione dei Giudici dello Sport, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del presente Regolamento, ciascuna Federazione individua, previo parere della rispettiva Commissione Federale di Garanzia e secondo l'ordine di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, eventualmente tenendo conto delle opzioni di scelta previste dal comma 3 - lettera f), il Presidente del Tribunale Federale e il Presidente della Corte Federale d'Appello. I nominativi così individuati sono estromessi dagli elenchi dei giudici che partecipano alla procedura di sorteggio.

7. Successivamente, secondo l'ordine di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, ciascuna Federazione, sentita la rispettiva Commissione Federale di Garanzia, procede all'individuazione, nell'ambito degli elenchi di cui al precedente articolo 4, commi 2 e 3, di un numero di componenti superiori di almeno il 30% rispetto a quelli necessari ai fini della composizione degli organi di giustizia federale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) dei Principi di Giustizia Sportiva, assicurando, all'interno di ciascun organo di giustizia, la composizione più equilibrata tra gli elementi stabiliti dalla Commissione ai sensi del precedente comma 3.

8. Ciascuna Commissione Federale di Garanzia procede, quindi, attraverso una procedura di sorteggio, alla composizione degli organi di giustizia federale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), dei Principi di Giustizia Sportiva.

9. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.

10. Ciascuna Federazione provvede a dare comunicazione della relativa individuazione ai giudici sorteggiati, ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i soggetti eventualmente individuati da più Federazioni all'esito della procedura di cui al presente articolo sono tenuti ad esercitare l'opzione entro 15 giorni dall'ultima nomina.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera O4), dello Statuto del CONI e si applica, con effetto immediato, a tutte le nomine disciplinate nella presente normativa, ad eccezione della procedura prevista dai commi 6 – 10 dell'articolo 8, che trova applicazione per ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata a decorrere dal rinnovo degli organi federali e comunque non prima del 30 settembre 2020.

2. Entro la medesima data, la Giunta Nazionale del CONI propone al Consiglio Nazionale l'adozione di eventuali norme correttive e integrative.

3. Laddove le richieste intervengano in un medesimo periodo (dal 1 al 31 dello stesso mese), l'ordine di scelta per ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata è stabilito in funzione dell'entità del contenzioso federale risultante nei tre anni precedenti.

Articolo 10 – Disposizioni attuative

La Commissione di Garanzia detta disposizioni e linee guida attuative del presente Regolamento.